

# L'IMAIE

## NELLA DISCIPLINA DEL DIRITTO D'AUTORE

di Emanuela De Rossi,  
dott.ssa in legge, Cultrice di diritto d'autore  
all'Università degli Studi Roma Tre

### SOMMARIO:

1. Struttura - 2. Funzioni e compiti - 3. Attività svolta dall'IMAIE -
4. Ostacoli al funzionamento dell'IMAIE - 5. Confronto internazionale

### STRUTTURA

L'IMAIE, Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, è l'Istituto preposto alla tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori di opere musicali, cinematografiche, drammatiche, letterarie ed audiovisive in genere nonché all'attività di difesa e di promozione degli interessi collettivi delle suddette categorie.

L'IMAIE nasce nel 1977 come libera associazione tra artisti interpreti e musicisti finalizzata a proteggere le loro prestazioni professionali e far valere il diritto all'equo compenso connesso alla riutilizzazione o alla riproduzione delle opere interpretate o eseguite sulla base di quanto previsto dalla legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941 e dalle leggi successive. Soltanto con l'entrata in vigore della legge n. 93 del 1992, intitolata "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro", e con il decreto del 25 ottobre 1994, con il quale viene eretto "ente morale", l'IMAIE acquista la forma attuale.

L'IMAIE appare essere un soggetto privato<sup>1</sup>: numerosi indizi lo confermano.

*In primis* non è sottoposto a poteri di direttiva dei Ministeri o di altra pubblica autorità e non è sottoposto ad alcuna vigilanza ministeriale. L'unico intervento dello Stato è costituito dalla nomina del Presidente e di un membro del

---

<sup>1</sup> Analoghe considerazioni sulla natura privatistica dell'IMAIE sono svolte da Marasà, *Natura e funzione dell'IMAIE*, in AIDA, 1992. T. Collovà, *A proposito dell'IMAIE, Istituto Mutualistico per gli Artisti Interpreti o Esecutori: natura giuridica, finalità statutaria, gestione ex lege*, in IDA, 1994, p. 1 ss.

Collegio Sindacale (il primo viene nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il secondo dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale), questa “ingerenza pubblica” deriva dal richiamo all’art. 2450 c.c. relativo alle società per azioni (la cui natura privatistica è indubbia), contenuto nella legge n. 93 del 1992.

Inoltre, il riconoscimento della personalità giuridica è avvenuto attraverso un decreto dell’ autorità governativa, seguendo cioè la procedura prevista per le persone giuridiche private.

Infine, la giurisprudenza dominante<sup>2</sup> considera elemento determinante per la qualifica dell’ IMAIE come soggetto privato, la mancata attribuzione *expressis verbis* della qualifica di “ente pubblico”.

Relativamente alle finalità dell’ IMAIE la legge riserva all’ Istituto la gestione in via esclusiva dei diritti e degli interessi di un’ intera categoria professionale, quella degli artisti interpreti ed esecutori: si ritiene infatti che tali compiti non possano essere gestiti in maniera adeguata dai singoli componenti della categoria o da altri soggetti rappresentativi della stessa.

Tale norma, impedendo agli artisti di creare altre organizzazioni con le stesse finalità<sup>3</sup>, sembra violare l’ art. 18 della Costituzione che tutela il diritto di associarsi.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 454/1991, ha però smentito tale assunto dichiarando che il legislatore può attribuire il compito di gestire i diritti spettanti ad una intera categoria di cittadini ad un unico soggetto, anche ad una associazione privata, come nel caso dell’ IMAIE, purché l’ individuazione del soggetto avvenga con ragionevolezza e, nel caso in cui vi siano più soggetti che operano nello stesso settore, si scelga quello più rappresentativo. Ciò è giustificato da superiori esigenze di ordine pubblico, cioè dalla necessità di tutelare una categoria ampia che opera in un settore di rilevante ed estesa attività<sup>4</sup>.

La Corte ha inoltre stabilito che tale associazione deve essere in grado di operare in favore di tutti gli appartenenti alla categoria, siano soci oppure no, deve quindi avere una struttura aperta, così da non frapporre ostacoli all’ ammissione degli appartenenti alla categoria che ne vogliono far parte.

---

<sup>2</sup> Cass. Sez. Un. 6 agosto 1990, n. 7945.

<sup>3</sup> Travi, *I fonogrammi come beni di interesse nazionale*, in *AIDA*, 1992, 5.

<sup>4</sup> T. Collovà, *A proposito dell’ IMAIE*, cit., p. 6; Travi, *I fonogrammi*, cit.; Marasà, *Natura e funzione dell’ IMAIE*, cit.

Sulla questione di legittimità comunitaria e costituzionale del monopolio dell'IMAIE si è espresso anche il Tribunale di Milano. Nell'Ordinanza del 6 novembre 1999 i Giudici sostengono che codeste questioni di legittimità sono irrilevanti se non vengono provate in causa né l'esistenza di soggetti potenzialmente interessati a concorrere con l'IMAIE nella prestazione di questo servizio, né l'aspettativa degli artisti a poter scegliere servizi di *collecting* alternativi a quello offerto dall'IMAIE<sup>5</sup>. Lo scrivente non condivide queste considerazioni: non esistono altri Istituti in grado di competere con l'IMAIE perché la normativa assicura il monopolio di quest'ultima e nessun soggetto ovviamente è disposto a creare un'organizzazione destinata a rimanere inoperante; per ciò che attiene le aspettative degli artisti (chi scrive si basa anche sulla propria esperienza di pianista) queste senz'altro esistono, ma gli interpreti sono una categoria che da sempre incontra enormi difficoltà a far sentire la propria voce.

La legge 93 del 1992 dispone che "all'istituzione ed al funzionamento dell'IMAIE si provvede senza oneri a carico del bilancio dello Stato". La stessa legge stabilisce che l'IMAIE non ha scopo di lucro, opera sotto forma di istituzione mutualistica al fine unico di tutelare i diritti degli artisti interpreti ed esecutori.

Relativamente alla qualità di socio, l'art. 8 della legge 93/1992 qualifica soci fondatori le Federazioni Sindacali dei lavoratori dello Spettacolo e dell'Informazione: Filis, Fis, Filsic; considera soci ordinari tutti gli artisti interpreti ed esecutori di nazionalità italiana, nonché gli stranieri residenti in Italia.

Coloro che vogliono essere ammessi all'IMAIE debbono presentare relativa domanda sul cui accoglimento deciderà il Consiglio di Amministrazione. Contro il diniego di accettazione della domanda, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

L'art. 9 stabilisce i casi di perdita della qualità di socio.

Poiché questa qualità non sembra modificare la posizione degli artisti interpreti che la ricoprono rispetto agli altri soggetti appartenenti alla categoria, non si comprende il senso del diniego dell'accettazione o della perdita della qualità di socio. L'IMAIE infatti, ha la titolarità del diritto di gestione collettiva degli interessi della categoria degli artisti interpreti in riserva di monopolio, essa svolge le attività previste dalla legge a favore di tutti gli appartenenti alla categoria e non solo di coloro che hanno la qualifica di soci; quindi, essere socio, non modifica di molto la posizione dell'artista all'interno

<sup>5</sup> Trib. Milano, Ordinanza 6 novembre 1999, in *AIDA*, 2000.

dell'Istituto, gli permette semplicemente di avere in tempi più brevi ed in maniera più diretta determinate informazioni<sup>6</sup>.

## **FUNZIONI E COMPITI**

Attraverso l'analisi congiunta della legge sul diritto d'autore n. 633 del 1941 e della legge n. 93 del 1992, è possibile individuare i compiti specifici dell'IMAIE.

In primis, l'IMAIE si occupa della riscossione degli equi compensi derivanti dalle licenze legali.

Esistono infatti due ipotesi in cui i diritti esclusivi riconosciuti agli artisti interpreti o esecutori non operano: nel caso di utilizzazione secondaria dei fonogrammi e nel caso della cosiddetta "copia privata".

In tali situazioni gli artisti non godono del diritto di autorizzare l'utilizzo della loro prestazioni, ma soltanto del diritto di ottenere un'equa remunerazione.

L'art 73 l. dir. aut. recita: "il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi", "hanno diritto ad un equo compenso per l'utilizzazione" di essi a scopo di lucro. Tale utilizzazione può avvenire attraverso la diffusione radiofonica o televisiva, compresa la comunicazione al pubblico via satellite, la cinematografia, le pubbliche feste danzanti, i pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi.

L'art. 73 bis l. dir. aut. stabilisce che un compenso spetta agli aventi diritto anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 l. dir. aut. è effettuata a scopo non di lucro.

La ratio di questa normativa è insita nel timore che l'attribuzione dei diritti esclusivi a ciascuna delle categorie che abbiano partecipato alla realizzazione delle opere e dei prodotti fonografici, avrebbe causato un'eccessiva frammentazione nel controllo degli stessi e conseguentemente un ostacolo alla loro diffusione, a tal fine si è deciso di sacrificare gli interessi della categoria storicamente meno forte, soprattutto dal punto di vista economico: degli artisti interpreti ed esecutori<sup>7</sup>.

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 1975 l'ammontare del compenso spettante a produttori ed ad artisti interpreti per le utilizzazioni secondarie del fonogramma consiste nel 2%

---

<sup>6</sup> Collovà, *A proposito dell'IMAIE*, cit., passim.

<sup>7</sup> S. Ercolani, *Il diritto d'autore e i diritti connessi*, Torino, 2004, p. 209 ss.

degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi ricavati dalla pubblica utilizzazione del disco o del supporto. Sono tenuti al pagamento tutti gli utilizzatori ad esclusione dell'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari<sup>8</sup>. Il decreto del 15 luglio 1976 ha invece stabilito che per gli Enti di radio-telediffusione la misura del compenso corrisponde all'1.50%<sup>9</sup> delle quote degli incassi lordi (canoni e pubblicità, distintamente per radio e televisione) riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o supporto analogo, rispettivamente in radiofonia e televisione.

L'art. 2 d. P.C. 1° settembre 1975 regola le quote di ripartizione dei compensi. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori, le cui prestazioni sono registrate nel disco o apparecchio analogo, è pari al 50% dell'ammontare globale del compenso dovuto dagli utilizzatori (il restante 50% spetta ai produttori)<sup>10</sup>. Fino al 1994 la titolarità del diritto all'equo compenso spettava unicamente ai produttori di fonogrammi. Le modifiche introdotte dall'art. 8 d. lg. n. 685 del 1994 hanno esteso la titolarità di tale diritto agli artisti interpreti<sup>11</sup>, pur mantenendone l'esercizio in capo ai soli produttori, infatti dall'art. 73 l. dir. aut. e dall'art. 5, comma 1, l. n. 93 del 1992 emerge che il diritto esclusivo di gestione del diritto a remunerazione attribuito agli artisti ex art. 73 l.d.a. compete esclusivamente ai produttori (l'IMAIE non ha quindi alcun potere di gestione del diritto a remunerazione).

L'art. 5 l. n. 93 del 1992 stabilisce che i compensi spettanti agli artisti debbono necessariamente essere versati dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria all'IMAIE (e non ai singoli artisti) la quale agendo in regime di monopolio, gestisce i diritti di tutti gli artisti interpreti o esecutori, compresi quelli dei non associati. I produttori debbono fornire la

<sup>8</sup> E' stata sollevata una questione di costituzionalità in merito alla differenza nella misura del compenso tra l'ente concessionario e tutti gli altri utilizzatori, per violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione. Queste eccezioni sono state respinte per manifesta infondatezza. Trib. Udine, 7 maggio 1990, in *Rep. AIDA*, 1993; Trib. Firenze, 13 marzo 1992, *Rep. AIDA*, 1993; Bertani, *sub art. 73 La., Commentario Marchetti-Ubertazzi*.

<sup>9</sup> E' dubbio se tale compenso riguardi solo la RAI o anche le televisioni private, poiché i decreti di cui sopra sono stati emanati in regime (ora superato) di monopolio dell'ente pubblico televisivo. L'IMAIE sostiene che l'1.50% riguarda solo la RAI ed ha impugnato un recente accordo intervenuto tra Mediaset e le associazioni di categoria dei produttori che stabilisce la misura del compenso, per l'appunto, nell'1.50% degli incassi.

<sup>10</sup> Modalità di riparto adottate dall'IMAIE nell'anno 2003: artista\cantante\musicista ( senza dir. orch. ): 100%; artista con un solista: 80%; artista con due solisti: 70%; artista con più solisti: 60%; direttore +orchestra+coro+solisti ( a gruppo di partecipanti ) 25%; complessi corali ed orchestrali con nome proprio 100%; complessi, jazz, rock, pop, etc. ( diviso in parti uguali ) 100%.

<sup>11</sup> Fino al 1994 la titolarità del diritto al compenso spettava unicamente ai produttori dei fonogrammi, gli artisti godevano solo di un diritto di credito nei confronti dei produttori.

documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto, in base a codeste informazioni l'IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti a ciascun artista ed entro il primo mese di ciascun trimestre comunica agli aventi diritto la cifra da essi maturati nel trimestre precedente, successivamente pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei nominativi degli aventi diritto. Entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco l'Istituto deve versare tali compensi agli artisti. Nel caso in cui i compensi non vengano riscossi entro tale periodo l'IMAIE li utilizzerà per le attività e la finalità di cui all'art 7, comma 2, l. n. 93 del 1992 (per finalità di studio, ricerca, promozione formazione e sostegno professionale degli artisti interpreti). All'IMAIE devono essere versati anche i compensi dovuti per l'utilizzo di discografia "non convenzionata", cioè prodotta in Paesi che non aderiscono alla Convenzione di Roma (si tratta perlopiù di fonogrammi statunitensi), i quali verranno destinati al fondo previsto dall'art. 7, comma 1, l. n. 93.

Anche nell'ambito della "copia privata" è prevista, a favore degli artisti interpreti, una licenza legale.

Il legislatore infatti, preso atto dell'impossibilità pratica di reprimere il fenomeno crescente delle copie di fonogrammi e videogrammi "non autorizzate" effettuate nell'ambito cerchia domestica e rilevati gli enormi danni economici che la "pirateria casalinga" crea al mercato delle opere dell'ingegno, ha cercato di regolare e limitare codesto fenomeno attraverso regole precise ed attraverso un sistema di remunerazione degli aventi causa teso a limitare il più possibile le perdite derivanti dal moltiplicarsi della "copia privata".

A tale fine autori, artisti interpreti o esecutori e produttori di videogrammi e di fonogrammi, nelle ipotesi normativamente previste, sono privati del diritto di autorizzare o interdire la riproduzione delle proprie opere e sono sottoposti ad un regime di licenza dal quale deriva loro un diritto a compenso.

Relativamente alla riscossione del compenso, la legge italiana opera una distinzione tra il settore audio ed il settore video.

Nel settore audio l'art. 71-octies, comma 1, l. dir. aut., stabilisce che il compenso previsto dall'art. 71-septies deve esser corrisposto alla SIAE da coloro che producono o importano apparecchi e supporti di registrazione audio. La SIAE provvede a distribuirlo, al netto delle spese, per il 50% agli autori o ai loro aventi causa, e, per il restante 50%, ai produttori di fonogrammi, i quali, a loro volta, devono corrisponderne il 50% all'IMAIE che li distribuisce tra gli artisti interpreti esecutori (comma 2). Poiché gli artisti interpreti sono esclusi dalla titolarità e dall'esercizio del diritto a compenso (possono

vantare solo un diritto di credito nei confronti dei produttori), l'IMAIE non è legittimata a partecipare direttamente alla riscossione ed alla ripartizione della quota di compenso spettante alla categoria che rappresenta. Inoltre, il passaggio dei soldi destinati agli artisti, prima nelle mani della SIAE, poi nelle mani dei produttori, determina un inevitabile ed inutile aggravio di spese che vanno a ridurre la quota finale percepita dall'IMAIE e rendono il sistema estremamente complesso e di difficile attuazione.

Relativamente al settore video, l'art. 71-octies, comma 3, l. dir. aut., stabilisce che il compenso che grava sugli apparecchi e sui supporti video deve essere corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo, al netto delle spese, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali ai produttori originari di opere audiovisive, ai produttori di videogrammi ed all'IMAIE che tratterà il 50% per le attività previste dall'art. 7, comma 2, l. n. 93 del 1992, e distribuirà il restante 50% agli artisti interpreti aventi diritto.

Oltre quelli attribuiti nei settori in cui operano le licenze legali, la legge sul diritto d'autore dà all'IMAIE altri compiti.

L'art. 80, comma 2, l. dir. aut., stabilisce che coloro che diffondono "prestazioni effettuate dal vivo" per trarne profitto, debbono versare all'IMAIE un equo compenso.

L'art. 80, comma 2, lett. f, l. dir. aut. che regola il diritto di noleggio e di prestito, stabilisce che in caso di cessione di tali diritti spetta al titolare un compenso equo ed irrinunciabile.

L'art. 84 l. dir. aut., prevede che gli artisti interpreti che abbiano sostenuto una parte di notevole importanza in un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, spetti per ciascuna utilizzazione economica dell'opera, un equo compenso irrinunciabile. In questo caso, come per il noleggio ed il prestito, l'ammontare deve essere stabilito tramite accordi sottoscritti dall'IMAIE e dalle confederazione degli industriali. La legge attribuisce quindi all'IMAIE il compito di negoziare l'ammontare del compenso, non di riscuoterlo.

L'art. 180 bis l. dir. aut. stabilisce che il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo deve essere esercitato per gli artisti interpreti dalla SIAE sulla base di una convenzione stipulata con l'IMAIE.

L'art. 6 l. n. 93 del 1992 stabilisce che i compensi maturati dagli artisti ai sensi dell'art. 73 l.d.a. e sue successive modifiche ed integrazioni, e non ancora distribuiti all'entrata in vigore della legge n. 93, vadano versati dai produttori e dalle loro associazioni di categoria all'IMAIE.

Infine l'IMAIE, tramite mandato dell'interprete, può riscuotere presso

gli Istituti che all'estero svolgono le sue uguali funzioni, i compensi dovuti agli artisti per l'utilizzazione delle proprie registrazioni nei paesi diversi dall'Italia.

## **ATTIVITÀ SVOLTA DALL'IMAIE**

L'analisi del concreto funzionamento dell'IMAIE mostra le numerose incoerenze strutturali e le conseguenti difficoltà pratiche di un istituto che a causa di un sistema normativo carente, stenta a tutelare in maniera efficiente la categoria che rappresenta.

Già nel 1941, in seguito alla attribuzione agli artisti interpreti di un diritto ad equo compenso, gli utilizzatori, o almeno parte di essi, iniziarono a versare i compensi ai produttori ed alle loro associazioni di categoria: A.F.I. e F.I.M.I. Non esistendo alcun organismo di rappresentanza degli interpreti e date le enormi difficoltà di individuare i singoli artisti, i proventi venivano accantonati.

Un organismo con funzioni di rappresentanza degli artisti interpreti in effetti esisteva, ma non ha mai operato per conto di questa categoria: tra le funzioni statutarie della SIAE vi era infatti quella di tutelare gli interessi degli artisti interpreti, ma i contrastanti e preminenti interessi economici degli autori non permisero alla Società di operare attivamente in tale ambito.

Soltanto nel 1992, il legislatore, preso atto dell'impossibilità pratica di far pervenire i compensi agli artisti interpreti, con la legge n. 93, formalizza la nascita dell'IMAIE e stabilisce che tutti i compensi dovuti agli artisti dal 1976 devono essere versati all'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori.

Da subito i produttori furono reticenti a versare quanto dovuto.

Alle richieste dell'IMAIE molti produttori opposero una presunta cessione avvenuta in loro favore del diritto a compenso. Poiché in Italia, nella maggior parte dei casi non è prevista l'irrinunciabilità dei compensi, se l'artista non dispone di sufficiente forza contrattuale, si trova costretto a cedere la propria quota ai produttori della casa discografica con cui ha inciso il disco o altro supporto analogo.

I presunti cessionari il più delle volte non erano in grado di dimostrare l'avvenuta cessione, senza contare che, ai sensi dell'art. 5 della legge 93/1992, anche ove si fosse verificato il passaggio della titolarità del diritto, i compensi comunque sarebbero dovuti essere versati all'IMAIE che avrebbe poi provveduto a distribuirli tra gli aventi diritto, anche tra i cessione quindi.



Sull'argomento il Tribunale di Milano, nell'ordinanza del 6 novembre 1999, esprime parere opposto. Il Tribunale precisa infatti che i produttori fonografici cessionari del diritto a compenso dell'artista ex art. 73, comma 1, l. dir. aut., non sono obbligati a pagare all'IMAIE i compensi per gli artisti cedenti, purché abbiano adempiuto l'obbligo ex art. 5, comma 1, l. n. 92 del 1993 di fornire all'IMAIE la documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto e, più in generale, gli elementi per una pronta verifica dell'entità dei compensi ceduti. Secondo i Giudici una diversa lettura dell'art. 5, comma 4, l. n. 93 del 1992 si scontrerebbe infatti con il principio generale della compensazione<sup>12</sup>

Altri produttori, alle richieste dell'IMAIE, opposero l'inadempimento degli utilizzatori, i quali non sempre ottemperano ai pagamenti dovuti.

Ancora oggi tra gli utilizzatori tenuti al pagamento i soli adempienti risultano essere RAI, Mediaset e l'ex Telemontecarlo; le altre emittenti televisive, le emittenti radiofoniche, le sale da ballo e tutti gli esercizi che sarebbero tenuti al pagamento dell'equo compenso, sono quasi sempre inadempienti.

I soggetti tenuti al pagamento del compenso nel settore della "copia privata", hanno iniziato ad assolvere al dovere di pagamento soltanto in tempi recenti.<sup>13</sup>

L'IMAIE del resto, in quanto soggetto privato, non ha gli strumenti adeguati per ottenere un immediato adempimento, può solo promuovere un'azione legale verso i soggetti inadempienti. La durata che hanno in Italia tali azioni è nota a tutti.

Il più delle volte, gli utilizzatori non adempiono neanche al dovere di fornire la documentazione necessaria per individuare gli artisti ai quali distribuire i compensi o comunque, lo fanno in maniera non adeguata: o trasmettono soltanto la matricola del disco dalla quale difficilmente si risale alle opere contenute in esso, oppure comunicano il nome dell'autore, da cui si deve prima risalire al produttore e poi all'interprete, spesso è impossibile risalire all'interprete dato che una stessa canzone può essere stata incisa da molti. In tali casi, l'IMAIE si trova nell'impossibilità pratica di stabilire a chi competono i compensi.

Se e quando finalmente s'individua il nome dell'interprete e l'ammontare dei compensi a lui spettanti (calcolato attraverso una tariffa al minuto applicata in base alla durata della prestazione), l'IMAIE deve individuare il

<sup>12</sup> Trib. Milano, Ordinanza 6 novembre 1999, in *Aida*, 2000.

<sup>13</sup> In base all'incasso fondi del 2000 dell'IMAIE, dalla riutilizzazione della musica (art. 73 l.d.a.) sono derivati Å 1.807,599, dal settore della copia privata Å 1.032,914. le cifre sono eloquenti.

recapito dell'artista per comunicargli l'esistenza dei profitti ed effettuare il versamento. Anche questa fase risulta estremamente complessa: spesso i dati personali dell'artista sono introvabili, perché ad esempio l'artista risiede all'estero, oppure non risponde all'avviso (magari per ragioni fiscali). Successivamente l'IMAIE compila una lista con i nominativi degli interpreti che non è stato possibile contattare e la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale, da quel momento gli artisti hanno millenovantacinque giorni per chiedere il pagamento del dovuto.

Diversamente, se gli interpreti non contattati e non presenti sulla lista pubblicata chiedono all'IMAIE i compensi loro presumibilmente spettanti sono tenuti a dimostrare di aver diritto al pagamento richiesto, devono cioè provare che in quella data, un determinato soggetto ha utilizzato una loro registrazione e soltanto se l'utilizzatore, prontamente contattato dall'IMAIE, conferma quanto sostenuto dall'artista (naturalmente, se l'utilizzatore non ha effettuato il pagamento, difficilmente confermerà), l'Istituto provvede a versargli il dovuto.

A ciò osta il fatto che l'utilizzatore non deve chiedere alcuna autorizzazione all'artista per servirsi della sua opera, l'interprete non può sapere quindi se la sua opera è stata utilizzata, perciò o gli utilizzatori adempiono spontaneamente ai pagamenti, oppure l'artista non potrà far valere i propri diritti.

Altro ostacolo al funzionamento dell'IMAIE deriva dalle modifiche apportate al sistema di tutela previsto in favore degli artisti interpreti dal d. lg. n. 68 del 2003 che recepisce la direttiva 2001/29/CE. Questo decreto, per la prima volta, prevede che una parte dei compensi derivanti dal settore video della "copia privata" vengano versati agli artisti interpreti i quali, precedentemente, si erano visti corrispondere esclusivamente i compensi derivanti dal settore audio.

Da un'analisi congiunta della legge sul diritto d'autore e della legge n. 93 del 1992 emerge che anche in tale ipotesi, all'IMAIE non sono stati dati i poteri ed i mezzi necessari per un'efficiente tutela della categoria che rappresenta.

La legge n. 93 non attribuisce all'IMAIE il diritto generale di riscuotere tutti i compensi spettanti agli artisti ma nell'art. 5 elenca dettagliatamente le ipotesi in cui l'IMAIE è chiamata ad intervenire. Il d. lg. n. 68, sebbene abbia provveduto ad aggiornare il primo comma di questo articolo, non ha previsto, tra i compiti riservati all'IMAIE, quello della riscossione dei compensi derivanti dal settore audio della "copia privata" (art.71 octies, comma 3, l. dir. aut.).

Da ciò deriva l'impossibilità pratica dell'IMAIE di agire. I produttori che devono corrispondere agli artisti interpreti il 50% di quanto ricevono

dalla SIAE non possono consegnare i compensi all'IMAIE, né possono cercare ogni singolo artista, calcolare l'ammontare del compenso dovuto e versarglielo. In pratica, gli artisti interpreti non otterranno mai quei compensi che la legge gli ha attribuito soltanto in teoria.

Lo stesso accade per l'equo compenso previsto in favore degli artisti interpreti dagli artt. 80, comma 2, ed 84 l. dir. aut.: la legge infatti non conferisce all'IMAIE il compito di riscuotere il compenso e difficilmente gli artisti interpreti conferiscono all'Istituto un mandato specifico. Da una situazione tanto complessa deriva vantaggio unicamente per gli utilizzatori delle opere nelle cui mani rimangono quasi sempre i compensi spettanti agli interpreti. Questo avviene a causa dell'incompletezza delle norme che regolano la rappresentanza *ex lege* degli artisti: soltanto l'IMAIE ha il potere di riscuotere i compensi spettanti agli interpreti, senza però che gli venga conferita una delega generale a farlo.

In Italia manca una disciplina generale che regoli in maniera completa, dettagliata ed univoca il settore: leggi e leggine, riforme e consuetudini, si sovrappongono, si avvicinano, si contraddicono, lasciando lacune sempre più ampie e più profonde, oramai insopportabili per chi opera nel settore.

## **OSTACOLI AL FUNZIONAMENTO DELL'IMAIE**

Alla luce di quanto detto sarebbe auspicabile un intervento del legislatore teso a modificare la disciplina dei diritti connessi al diritto d'autore al fine di ottimizzare il funzionamento dell'IMAIE.

*In primis*, il diritto all'equa remunerazione spettante agli artisti interpreti quasi sempre rinunciabile, andrebbe trasformato in un diritto irrinunciabile, affinché l'IMAIE, certa della titolarità del diritto in capo agli artisti, possa occupare una posizione di maggiore forza.

Andrebbe attribuita la titolarità e l'esercizio del diritto a compenso agli artisti così da permettere all'IMAIE di rivolgersi direttamente ai soggetti tenuti al pagamento ed eliminare il rovinoso "passaggio di mani" di cui sono oggetto codesti compensi.

Di grande utilità sarebbe la creazione di un sistema informatico integrato che permetta di accedere facilmente ai dati identificativi di ciascun artista di individuare immediatamente quali opere sono eseguite e la paternità di tali esecuzioni (per realizzare tale progetto sarebbe necessaria la collaborazione di tutte le strutture e degli enti coinvolti). L'ufficio di collocamento per gli artisti avvalendosi di codeste strutture potrebbe diventare realmente operativo.

Enormi perplessità solleva inoltre il regime di intermediazione collettiva necessaria configurato in favore dell'IMAIE per quanto riguarda la compatibilità con i principi posti a tutela della concorrenza.

A tal proposito l'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato, in data 27 maggio 2004, ha formulato una Segnalazione.

La vigente normativa impone infatti ai titolari dei diritti connessi la compressione dei propri diritti di autodeterminazione ed autonomia negoziale: gli artisti interpreti vengono privati della facoltà di decidere liberamente se ed eventualmente a quale intermediario affidare l'esercizio dei propri diritti.

In generale il diritto a determinarsi autonomamente sulla gestione dei propri diritti può essere sacrificato soltanto per l'esigenza di carattere generale di assicurare un adeguato livello di protezione ai titolari dei diritti ed evitare così disparità di trattamento tra gli stessi. In questa situazione un regime di intermediazione necessaria dell'IMAIE che le permetta di operare indipendentemente dal conferimento di un espresso mandato da parte dei titolari dei diritti connessi appare sproporzionato. Tale situazione non è assolutamente sorretta da alcun interesse di portata generale tale da controbilanciare giustificatamente la compressione dei diritti appartenenti alla sfera giuridica degli artisti interpreti:

l'IMAIE occupa quindi una posizione di preminenza assolutamente ingiustificata e l'Autorità si auspica una modifica della normativa in esame in senso favorevole alla disciplina posta a tutela della concorrenza.

Relativamente alla struttura dell'IMAIE, sarebbe opportuno trasformare l'Istituto in un ente pubblico e sottoporlo a continui controlli ad opera dello Stato i quali ne garantirebbero l'ottimale funzionamento della struttura e la trasparenza dell'attività svolta.

L'IMAIE inoltre, dovrebbe disporre degli strumenti necessari ad imporre a produttori ed utilizzatori il pagamento immediato di quanto dovuto e l'adempimento degli altri obblighi ad essi spettanti.

Soltanto il potenziamento delle strutture dell'IMAIE e la riorganizzazione del modus operandi, garantirebbe agli artisti una tutela effettiva e l'adempimento entro tempi brevi dei pagamenti dovuti.

Per ciò che attiene il rapporto con la categoria rappresentata, l'IMAIE dovrebbe rendere nota la propria esistenza a tutti gli artisti interpreti: è stupefacente scoprire che la maggior parte degli artisti ne ignora completamente l'esistenza!

Bisognerebbe rendere l'organizzazione effettivamente rappresentativa degli interessi della categoria, l'attuale mancanza di collaborazione degli artisti dipende anche dal fatto che l'IMAIE viene considerata dalla maggior parte degli artisti una struttura a sé stante.

L'IMAIE dovrebbe inoltre assolvere compiti di informazione nei confronti della categoria, rendendo gli interpreti consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri.

## **CONFRONTO INTERNAZIONALE**

A questo punto si rende indispensabile un confronto con gli istituti che svolgono analoghe funzioni negli altri paesi europei.

In Francia già la legge del 7 luglio 1985 regolava la materia relativa ai diritti esclusivi ed ai diritti di remunerazione degli artisti interpreti ed esecutori. Il settore è stato quindi disciplinato parecchi anni prima che in Italia.

Codesta legge delega obbligatoriamente la gestione delle licenze legali all'ADAMI, Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes.

Le licenze legali, intese come eccezioni al "diritto di autorizzare" degli artisti interpreti, operano nel settore delle copie private audiovisive, delle copie private sonore e nell'ambito della remunerazione "equa" (contropartita spettante all'artista in caso di diffusione di un suo fonogramma attraverso radiodiffusione, distribuzione via cavo o comunicazione diretta in un luogo pubblico, ad eccezione delle utilizzazioni negli "spettacoli").

Nel settore della copia privata i compensi vengono versati all'ADAMI direttamente da coloro i quali producono o importano, per fini commerciali, nastri o supporti analoghi di registrazione audio o video, o apparecchi di registrazione, l'ADAMI stessa ha per legge la facoltà di fissare l'ammontare del canone dovuto agli artisti. Relativamente all'equa remunerazione gli utilizzatori, cioè televisioni, radio, cablodistributori e discoteche, sono tenuti a versare le somme dovute agli artisti interpreti direttamente all'ADAMI, tali compensi possono essere stabiliti in percentuale o in quantità forfetaria.

Ciò gli permette di svolgere in maniera adeguata la propria funzione, in entrambi i casi quindi l'ADAMI dispone di poteri più ampi di quelli attribuiti all'IMAIE in Italia.

In Spagna il settore della "copia privata" ed il funzionamento degli "Enti di gestione" dei diritti relativi alla "Proprietà Intellettuale" (una degli Enti è l'AIE: "Artistas Interpretes Esecutantes, sociedad de gestion de españa") è regolato dal "Real Decreto Legislativo 1\1996".

L'art. 25, comma 10 del "Real Decreto" stabilisce che il Ministero della Cultura esercita sugli enti di gestione il controllo della procedura di gestione e di rappresentanza e pubblica sul Bollettino Ufficiale dello Stato relazioni e dati relativi all'opera di tali enti; può esigere dagli enti infor-

mazioni, può ordinare ispezioni e revisioni (art. 159). Sottoponendo gli enti ad un controllo costante, diversamente da quanto avviene in Italia, si garantisce maggiore trasparenza a favore degli associati e si presume più efficienza nel “modus operandi”.

La gestione dei diritti relativi alla proprietà intellettuale viene affidata dai titolari agli enti attraverso un “contratto di gestione” (ex art. 153 del “Real Decreto”) la cui durata non può superare i cinque anni ed è indefinitamente rinnovabile; gli enti non “possono imporre obbligatoriamente la gestione di tutte le modalità di rappresentanza né la gestione della totalità delle opere o delle produzioni future” e “devono garantire una gestione libera dalle influenze degli utilizzatori”. Gli artisti interpreti hanno quindi una libertà di scelta assolutamente sconosciuta in Italia, ciò crea competitività tra gli istituti e porta inevitabilmente ad una maggiore efficienza nello svolgere la propria attività.

In Inghilterra, contrariamente a quanto avviene in Italia, esistono numerose organizzazioni che gestiscono gli interessi degli artisti interpreti e raccolgono e distribuiscono l’equo compenso spettante a questi ultimi: PAMRA, AURA, Equity, BMU, Music Producers’ Guild.

PAMRA nasce nel 1995 e, tra tutte, è quella che ha stipulato un maggior numero di accordi internazionali.

La legge del 1° Dicembre 1996 riconosce il diritto degli artisti interpreti a ricevere l’equa remunerazione (le royalties) per l’utilizzo dei fonogrammi (commercially released recordings) realizzati dal 1946 in poi, l’utilizzo consiste nella trasmissione o comunicazione al pubblico purché avvenute a partire dal 1° Dicembre 1996, in Inghilterra o al di fuori.

I compensi derivanti dall’utilizzo dei fonogrammi vengono versati dagli utilizzatori alla società che rappresenta i produttori, la PPL, e da quest’ultima divisi tra i produttori e le organizzazioni (sopra elencate) che rappresentano gli artisti interpreti; anche in Inghilterra non si risparmia agli artisti interpreti un rovinoso “passaggio di mani” dei compensi loro spettanti.

Ciascuna delle organizzazioni europee rappresentative degli artisti interpreti e degli artisti esecutori ha strutture differenti, un diverso modo di operare, ha stretto rapporti di diversa natura con le categorie con cui opera; talvolta è riuscita a tutelare adeguatamente ed a difendere gli interessi degli artisti interpreti, altre volte no. Ciò dipende dalla complessità della situazione e dal grande numero dei soggetti coinvolti, i quali, sono detentori di interessi contrapposti.

Il confronto e la collaborazione tra le singole organizzazioni europee potrebbe sicuramente portare alla creazione di un sistema efficiente che riesca veramente a tutelare in maniera piena ed efficace una categoria che da sempre, per motivi sociali e culturali, è rilegata ad un ruolo secondario e marginale.